

Codice A1610A

D.D. 23 gennaio 2018, n. 18

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CASTELLO DI ANNONE (AT) - Richiedente: Ercole Chiara, legale rappresentante Societa' F.Ili Sacla' SpA - Intervento: Variante a permessi di costruire per nuovo layout distributivo degli edifici a uso produttivo, magazzini e uffici. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.911/2017A/A16000

Rif. prot. n. 19414/A1610A del 10.08.2017
26944/A1610A del 14.11.2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CASTELLO DI ANNONE (AT)
Intervento: Variante ai permessi di costruire per nuovo layout distributivo degli
edifici a uso produttivo, magazzini e uffici in Castello di Annone, S.P. 27 n. 1.
Istanza: Sig.ra Ercole Chiara, legale rappresentante Società F.lli Saclà S.p.a.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dallo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Asti il 10 agosto 2017, con nota PG n. 76453 dell'8 agosto 2017, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica inerente l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti, dal medesimo Sportello Unico Attività Produttive, in data 14 novembre 2017, con nota PG n. 104098 del 7 novembre 2017, in ottemperanza alla richiesta di integrazioni trasmessa dal Settore scrivente con prot. n. 20044/A1610A del 28 agosto 2017,

rilevato che la variante progettuale riguarda sia i fabbricati produttivi n. 1 e 2, ricadenti in parte su beni paesaggistici (art. 142, c. 1, lett. c del d.lgs. 42/2004) per i quali il Settore scrivente ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con determinazione n. 211 del 20 giugno 2016, sia i restanti interventi del nuovo insediamento industriale per i quali era stata attivata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 8 c. 1 del DPR 160/2010, dell'art. 17-bis c. 4 della l.r. 56/1977 e degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990, interventi, questi ultimi, che non interferivano con beni paesaggistici o che, pur ricadendo in vincolo, non rientravano nei casi in cui la competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2008,

Classificazione 11.100.911/2017A/A16000

considerato che la nuova scelta progettuale intende ridefinire e razionalizzare lo schema funzionale e produttivo dell'Azienda mediante una complessiva modificazione del posizionamento dei corpi di fabbrica e delle pertinenze, con accorpamento di servizi e volumetrie,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004,

visto che gli atti integrativi comprendono elaborati sostitutivi, rispetto a quelli pervenuti esclusivamente su CD-R in data 10 agosto 2017, che attraverso una nuova proposta di abbinamenti di differente intensità cromatica, scelti nella gamma delle terre, e l'implementazione delle piantumazioni arboree e arbustive autoctone sui fronti percepibili dalla strada provinciale, recepiscono una parte delle proposte di mitigazione avanzate dal Settore scrivente nella citata lettera di richiesta integrazioni,

preso atto nel contempo delle motivazioni di carattere tecnico e igienico, correlate alla peculiarità dell'azienda alimentare, con cui viene comunque dato riscontro al mancato accoglimento di alcune delle proposte di mitigazione paesaggistica indicate da questo Settore,

visto che il nuovo insediamento in progetto ricade, almeno in parte, sul sedime occupato da un esistente insediamento industriale in stato di abbandono e permette il riutilizzo dei plinti di fondazione preesistenti, a seguito della demolizione delle strutture fatiscenti e non utilizzabili per le nuove esigenze produttive,

considerato che gli interventi proposti non comportano significative modificazioni morfologiche dei terreni e nemmeno l'abbattimento sistematico di alberi o l'eliminazione di formazioni ripariali, e che non apportano modifiche alla funzionalità ecologica, idraulica e idrogeologica del corso d'acqua e delle relative sponde, stante la marcata differenza di quota tra il Fiume Tanaro e lo spiccatto del nuovo insediamento,

Classificazione 11.100.911/2017A/A16000

considerato che le opere in variante, così come proposte e per quanto ricadenti nell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004, non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a **condizione** che:

- contestualmente alla realizzazione dell'insediamento e compatibilmente alle esigenze tecnico-funzionali dell'azienda, nelle aree a verde interne al perimetro dell'area in oggetto sia messa a dimora la maggior quantità possibile di esemplari arborei ad alto e medio fusto; nella scelta delle essenze arboree con funzione di mitigazione paesaggistica, allo scopo di non dar luogo ad artificiose sistemazioni a verde, si favoriscano abbinamenti tra diverse specie autoctone, disponendole ove possibile secondo forme naturali d'impianto; siano altresì previsti interventi di manutenzione programmata al fine di garantire il più corretto sviluppo vegetazionale delle stesse piantumazioni arboree.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle Norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO

Lettera inviata solo tramite e-mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art. 43,
c. 6 DPR 445/2000 e art. 47, c. 1 e 2 D.Lgs. 82/2005

TORINO, - 3 GEN 2018

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Corso Bolzano 44-102121Torino
Invio tramite PEC

Prot. n. 86 cl 34.10.05 / 74.6

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE : CASTELLO DI ANNONE- (AT)

Bene e oggetto dell'intervento: Variante ai permessi di costruire per nuovo layout distributivo degli edifici ad uso produttivo, magazzini e uffici

Indirizzo: S.P. 27 n°1

DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 21/11/2017 Vs. prot. 27345/2017 del 17/11/2017 protocollo entrata richiesta n. 14184 del 24/11/2017

RICHIEDENTE : Sig.ra Ercole Chiara, Leg.rapp. Società F.lli Sacclà S.p.A. -Privato

PROCEDIMENTO : Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO : PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO : Regione Piemonte -Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade parzialmente in area tutelata ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera c) così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Commissione locale del paesaggio;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione ha pertanto verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che le opere in variante risultano compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole alle opere proposte facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria

*La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino